

► **Svizzera**

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche
Nuovo articolo 19 n. 2 e 3 (in vigore dal 01.01.2016)
(clausola del distributore unico)

2 Un'impresa¹ può commercializzare un film² in prima visione³ nelle sale o ad altri fini⁴ soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche⁵ commercializzate in Svizzera.⁶

3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)⁷.

¹ „Un'impresa” si riferisce ad un'entità giuridica o ad un gruppo con diverse unità giuridiche che sottostanno ad una direzione unica.

² Concerne tutti i film che durano più di 60 minuti.

³ „Prima visione” si riferisce unicamente all'uscita nelle sale. Negli ambiti “supporti audiovisivi” e “diritti online” (vedi ⁴) il distributore deve rispettare la clausola del distributore unico anche nella commercializzazione di cataloghi.

⁴ „Altri fini” si riferisce a „supporti audiovisivi” e „diritti online” (diritti video su domanda). La legge esige per gli ambiti “cinema”, “supporti audiovisivi” e “diritti online” rispettivamente un unico distributore per tutta la Svizzera, che detiene i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera. I diritti “supporti audiovisivi”, rispettivamente i diritti “online” non possono essere suddivisi tra distributori distinti e – come per il cinema – devono essere accordati come diritti esclusivi.

⁵ Non concerne solamente le lingue nazionali ufficiali (tedesco/francese/italiano/romancio) ma tutte le lingue commercializzate in Svizzera, in particolare anche le lingue originali.

⁶ L'art. 19 n. 2 si applica a tutti i contratti conclusi a partire dal 01.01.2016. Per i cosiddetti output-deals conclusi prima del 01.01.2016 vale il diritto anteriore se i titoli dei film sui quali portava l'output-deal erano già identificabili al momento della conclusione del contratto. Vale invece la nuova legge se i titoli dei film non erano identificabili al momento della conclusione del contratto.

⁷ L'art. 2 lett. a LRTV dispone: “programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale”. I programmi detti lineari sono dunque esclusi dalla clausola del distributore unico. Per l'applicazione dell'art. 19 n.2 della legge sul cinema il cosiddetto 7 days catch-up di un ente di radiodiffusione televisiva free-tv è equiparato al programma lineare per quello che concerne i propri programmi.